



Città di Erice

Città di Pace e per la Scienza

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)
E
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

(ai sensi della Legge n. 219 del 22-12-2017 pubblicata in G.U. del 16-1-2018)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 26-06-2018

ART. 1 – Premessa

1. Il Comune di Erice nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento denominato Registro dei Testamenti Biologici.
2. Il presente regolamento comunale è redatto in conformità ed in attuazione della Legge n. 219 del 22-12-2017, pubblicata in G.U. del 16-1-2018, ed è automaticamente aggiornato alle modifiche eventualmente apportate dal Legislatore.

ART. 2 – Testamento Biologico - Definizione

1. Con l'espressione Dichiarazioni Anticipate di Trattamento o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti proposti, così come stabilito all'art.4 della Legge

ART. 3 – Soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione

1. Sono legittimati a chiedere l'iscrizione nel Registro Comunale dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Erice, maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Il venir meno della residenza nel Comune di Erice non comporta la cancellazione dal Registro.

ART.4 – Modalità di deposito e relativa iscrizione nel Registro

1. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione in "busta chiusa e sigillata" della Dichiarazione Anticipata di Trattamento già predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario, controfirmata dallo

stesso per accettazione, con lo scopo di garantire l'autenticità e la provenienza.

2. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella DAT e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di agire.
3. Il Fiduciario individuato nel Testamento Biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del Testamento Biologico medesimo.
4. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione nel Registro attraverso la presentazione dell'atto pubblico comprovante tale azione.
5. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento Biologico, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di aver depositato la "busta" contenente il testamento biologico.
6. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.
7. Il Registro deve riportare, unitamente al numero di protocollo, il numero progressivo riferito alle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti Dichiaranti e relativo fiduciario. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.
8. L'Ufficiale di Stato Civile, unico funzionario comunale legittimato ad accettare le DAT ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico.
9. Nel documento rilasciato sarà riportata la dicitura:
"L'Ufficiale di Stato Civile non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde, pertanto, dei contenuti del testamento stesso".
10. Per le modalità di espressione e di presentazione delle DAT si rimanda a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n° 219 del 22/12/2017.
11. Nell'ipotesi di presentazione delle DAT mediante dispositivi di registrazione audio o video, o mediante deposizione verbale registrata da un medico e resa alla presenza di due testimoni (art. 4 comma 7 Legge 219 del 22/12/2017), la dichiarazione deve essere

accompagnata da un supporto informatico ottico non riscrivibile (CD-rom +/-R) contene la suddetta registrazione in file nei formati seguenti:

a. VIDEO:

i. *.mp4, *.avi

b. AUDIO:

i. *.mp3, *.wav

In considerazione che i suddetti supporti sono consegnati all'Ufficiale di Stato Civile in busta chiusa e sigillata, gli uffici non possono garantire la qualità e l'integrità dei dati, per cui è demandata all'utente la possibilità di modificare/sostituire o revocare il supporto medesimo.

Al fine di scongiurare l'obsolescenza dei supporti informatici, tale procedura deve essere attivata almeno una volta ogni dieci anni.

Art.5 - Cancellazione e modifica di iscrizione dal Registro

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal Dichiarante in qualunque momento. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante dal Comune di Erice non comporta la cancellazione dal Registro, ma sarà cura dello stesso dichiarante formulare apposita richiesta al nuovo Comune di residenza di avvio delle procedure di trasferimento DAT.
2. Il dichiarante può modificare il proprio Testamento biologico in qualunque momento. La modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Art.6 – Soggetti autorizzati a prendere visione - Pubblicizzazione

1. Registro dei Testamenti Biologici non è pubblico.
2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione, il soggetto che ha chiesto l'iscrizione nel Registro medesimo ed il proprio Fiduciario
3. Il presente regolamento, dopo pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, verrà trasmesso per l'opportuna pubblicità e conoscenza all'Ordine provinciale dei Medici e all'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art.7 – Conservazione e responsabilità

1. Le buste contenenti i testamenti biologici dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.
2. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda al testamento eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Il Comune di Erice e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto dei testamenti conservati.